

Comune di POZZO D'ADDA

Provincia di Milano

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 24	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 25	<i>Riscossione</i>	
Art. 26	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 27	<i>Rimborsi</i>	
Art. 28	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 29	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 30	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 31	<i>Importi minimi</i>	
Art. 32	<i>Ulteriori rateizzazioni degli avvisi di pagamento</i>	
Art. 33	<i>Rateizzazioni degli avvisi di accertamento</i>	
Art. 34	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 35	<i>Riduzioni utenze non domestiche interessate dall'emergenza covid 19</i>	
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 37	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 38	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

<i>Allegato A</i>	<i>TARI</i> - Sostanze Assimilate ai Rifiuti Urbani
<i>Allegato B</i>	<i>TARI</i> - Categorie di Utenze non domestiche
<i>Allegato C</i>	<i>TARI</i> – Tabella 4A dell'allegato 1 Dpr 158/1999

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti di cui all'allegato A e la superficie dell'utenza in mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo, aumentato del 50%, del corrispondente parametro Kd di cui alla tabella 4A inserita nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, riportata in calce al presente Regolamento (allegato C).
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, previa verifica del servizio ecologia di concerto con il Gestore del servizio, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi*
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- Utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- Utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a 150 centimetri; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposita comunicazione.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI
SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso oltre che alle aree suddette di produzione la detassazione spetta ai magazzini alle stesse funzionalmente ed esclusivamente collegati ossia ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e/o merci necessarie per il processo produttivo e il cui impiego generi rifiuti speciali non assimilati. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di merci non necessarie al processo produttivo, di prodotti finiti o di materie prime e/o merci il cui impiego dia luogo a rifiuti speciali assimilati. Dette superfici dovranno essere dichiarate dal conduttore in sede di dichiarazione originaria o di variazione utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dall'ente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 2.
4. Qualora nei locali e aree scoperte ci sia una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano quelli non assimilati/pericolosi la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando alla superficie su cui l'attività è svolta, compresi i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione, utilizzati per lo stoccaggio di merci/materie prime che diano origine a rifiuti speciali non assimilati, esclusa ogni altra superficie dove non vengano effettuate lavorazioni, la percentuale di riduzione del 20%.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti precisando i codici CER;
 - b) comunicare ogni anno entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante la produzione degli stessi e lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (per esempio MUD, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a

destinazione, contratti di smaltimento presso imprese a ciò abilitate). Tale documentazione può essere presentata in formato elettronico con posta certificata.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% del tributo dovuta dall'utenza, è pari al 2% per ogni 10% del quantitativo di rifiuti prodotto dall'utenza avviato a recupero (il quantitativo prodotto è desunto moltiplicando la superficie assoggettata al tributo per il coefficiente kd di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe). La riduzione si applica sulla quota variabile del tributo.
La riduzione così calcolata comporterà il rimborso del tributo già pagato. A tal fine annualmente è stabilito un fondo ed in caso di incapienza il rimborso avviene in misura proporzionale tra gli aventi diritto.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando un'istanza entro il 28 febbraio dell'anno successivo, con allegate copie dei formulari di identificazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero, di cui al D.M. 1 Aprile 1998 nr.145.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'**allegato B** del presente regolamento
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *K_b*, *K_c* e *K_d* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e comunque a partire dall'anno successivo a quello in cui l'assenza ha avuto inizio.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione sia di soggetti residenti nel Comune che di soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa prevista per le autorimesse e i magazzini senza alcuna vendita diretta se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione dell'utenza stessa. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente al 1° gennaio avranno efficacia a partire dall'anno successivo. Solo caso in cui l'uscita di una persona da un nucleo familiare dia origine ad una nuova posizione contributiva nell'ambito del territorio comunale, il contribuente del nucleo originario, previa presentazione di apposita richiesta scritta almeno un mese prima della scadenza dell'ultima rata, potrà ottenere il ricalcolo della tassa per il secondo semestre sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare al 1° luglio dello stesso anno.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta,

calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di superfici utilizzate per specifiche ed autonome attività saranno applicate tariffe diverse corrispondenti alla specifica categoria ancorché svolte nell'ambito del medesimo immobile o compendio di immobili.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla porzione di superficie adibita all'attività si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del bimestre in cui ne è cessata l'utilizzazione;
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando la documentazione a comprova della cessazione. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si verifica la variazione. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 20
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano una superficie imponibile non superiore a 100 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione ai fini TARI e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi art. 9-bis del D.L. 47/2014 è prevista per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato, da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, una riduzione di 2/3 dell'importo dovuto.

ART. 22
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della quota variabile e del 5% della quota fissa. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che la richiesta sia fatta contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione. In tal caso la riduzione ha la stessa decorrenza dell'occupazione/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione.

ART. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate nonché le occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 *ovvero tramite bollettino di conto corrente postale* o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali se attivati.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7

della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate aventi cadenza semestrale stabilite in sede di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 26 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è comunque presentata da uno solo degli occupanti/detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio occupazione/detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o a quello di cessazione in caso di cessazione dell'utenza. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, spedita mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o inviata a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di consegna in caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio dell'occupazione/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani con l'indicazione del codice CER di questi ultimi;
- e. Data di inizio occupazione/detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di cessazione. Essa dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal primo giorno successivo al bimestre in cui si è verificata la cessazione debitamente comprovata. In caso di presentazione tardiva o mancata presentazione della dichiarazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 27

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso per importi inferiori ai 12 euro.

ART. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione si applicano le seguenti sanzioni, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge:
 - Omessa presentazione della dichiarazione - sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro
 - Infedele dichiarazione – sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. In caso di presentazione di una dichiarazione entro 30 gg dalla scadenza del termine la sanzione è ridotta della metà (D. Lgs. 472/1997 art. 7, c. 4-bis).
5. Gli interessi moratori, negli avvisi di accertamento, sono calcolati applicando il tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06).

ART. 31 IMPORTI MINIMI

1. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivamente dovuto dal contribuente a titolo di tributo, sanzioni, interessi, recupero spese, per ciascun anno d'imposta, sia inferiore a 30 euro.

ART. 32 ULTERIORI RATEIZZAZIONI DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Nel caso di comprovata difficoltà del contribuente ad assolvere all'obbligazione tributaria entro il termine previsto, il responsabile del tributo può, concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli avvisi di pagamento bonari.
2. La rateizzazione viene concessa su istanza del contribuente da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'avviso di pagamento e per importi superiori a 1.000,00 euro.
3. Per importi superiori a 10.000,00 euro il responsabile chiederà la costituzione di una garanzia fideiussoria assicurativa di primarie compagnie o bancaria con pagamento a prima richiesta e senza preventiva escussione del debitore principale.
4. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:
 - a) le singole rate avranno cadenza bimestrale;
 - b) numero massimo di 3 rate per importi fino a 3.000,00, numero massimo di 6 rate per importi oltre i 3.000,00 euro;
 - c) decorrenza: la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla richiesta, le successive rate avranno cadenza bimestrale a partire dalla scadenza della prima rata.
 - d) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e dovrà pagare il residuo debito in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata maggiorato degli interessi decorrenti dalla scadenza originaria. L'interruzione della rateizzazione concessa per mancato pagamento comporta il non accoglimento di ulteriori istanze nei dodici mesi successivi.

ART. 33 RATEIZZAZIONI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili (risultanti quindi da avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020) possono essere concesse rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.
2. Il debitore è ammesso alla rateazione, dietro presentazione di apposita istanza, in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) sussistenza di una situazione di difficoltà economica o di disagio temporanei.

3. Quando l'importo del debito è superiore ad € 10.000,00 la rateazione è subordinata alla presentazione o di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, la cui durata non potrà essere inferiore al periodo di rateazione incrementato di ulteriori sei mesi. La polizza assicurativa o la fideiussione dovrà prevedere il pagamento a prima richiesta e senza preventiva escussione del debitore principale.
4. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile del tributo rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, apposito atto formale di autorizzazione alla rateazione, che ne detta le condizioni e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.
5. Il numero di rate stabilito nell'atto formale di cui sopra è variabile in base all'ammontare delle somme dovute:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00: da 5 fino a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 fino a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00: da 25 fino a 36 rate mensili;
 - da € 20.000,01 a € 40.000,00: da 37 fino a 48 rate mensili;
 - da € 40.000,01 a € 60.000,00: da 49 fino a 60 rate mensili;
 - importo oltre € 60.000,00: da 61 fino a 72 rate mensili;
6. Le rate del piano di rientro dovranno avere scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese con esclusione della prima rata che dovrà essere versata entro 15 gg dalla notifica dell'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione; in caso di mancato pagamento, anche dopo espresso sollecito di pagamento entro il termine per il versamento della rata successiva, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade dal beneficio di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di peggioramento delle condizioni economiche, per il contribuente sarà possibile chiedere una proroga, una sola volta, fino al periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente.
8. In caso di richieste di dilazione/rateazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione/rateazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione/rateazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

ART. 34

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate Comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

E' esclusa, comunque, l'applicazione dell'articolo 5 ter del D. Lgs 218/97 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio). Ne deriva che la previa convocazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento non costituisce un obbligo ma una mera facoltà dell'ufficio.

ART. 35
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALL'EMERGENZA
COVID 19

1. Per l'anno 2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, alle utenze non domestiche sono riconosciute le riduzioni di cui alle deliberazioni ARERA in materia limitatamente alla parte variabile della tariffa e per i periodi di chiusura disposta per legge.
2. La riduzione è disposta su istanza del contribuente, con provvedimento di sgravio previo ricalcolo di quanto dovuto dalla singola utenza in alternativa alla riduzione del KD.

ART 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO C

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno					
		Nord		Centro		Sud	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,5	3,98	5,65	4	5,5
2	Cinematografi e teatri	2,5	3,5	3,6	4,25	2,9	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	4,9	4	4,8	3,2	3,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,1	5,22	4,11	6,18	3,1	5,2
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,8	10,98	7,5	9,5
9	Case di cura e riposo	8,2	10,22	8,21	13,55	7,9	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,6
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,9	13,55	7,9	10,3
12	Banche ed istituti di credito	4,5	5,03	4,68	7,89	4,2	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,5	9,9
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,9	4,9	8
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	14,58	9,9	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9	10,32	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,8	9,1	6,8	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,1
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,2	2,9	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,91	4	8,1	4	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,5
23	Mense, birmerie, amburgherie	39,78	62,55	24,6	39,8	22,4	55,7
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,5	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,7	21,5
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	21,4	13,7	21,5	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzeria al taglio	58,76	92,56	38,9	98,96	38,93	98,9
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,2	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,7	56,78	32	60,5	29,5	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,8	16,83	6,8	16,8